SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 7 NOVEMBRE 2017, N. 186, ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 290, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

ALLEGATO_6 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INTERNA.0104900.15-05-2026

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 290, comma 4;

VISTA la direttiva 2024/2881/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che abroga le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante «Regolamento recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192»;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» e, in particolare, l'articolo 14, comma 4;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, recante «Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide»;

VISTO il Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, approvato con delibera del 20 giugno 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 131 del 2024;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* reso con nota del 16 gennaio 2026;

ACQUISITO il concerto del Ministro della salute reso con nota del 18 dicembre 2025;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

VISTA la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, effettuata con nota del …;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota del _____;

ADOTTA

il seguente regolamento

ART. 1

(Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186)

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente regolamento le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria:
a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 / UNI EN 16510-2-2;
b) caminetti aperti: UNI EN 13229 / UNI EN 16510-2-2;
c) stufe a legna: UNI EN 13240 / UNI EN 16510-2-1;
d) apparecchi a lento rilascio: UNI EN 15250/ UNI EN 16510-2-5;
e) cucine a legna: UNI EN 12815/ UNI EN 16510-2-3;
f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - caldaie per riscaldamento - parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura;
g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785/ UNI EN 16510-2-6;
h) apparecchi combinati alimentati a legna e pellet: UNI EN 16510-2-7 o conformi alle norme di prodotto pertinenti prima dell'armonizzazione della UNI EN 16510-2-7.»;
b) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«**ART. 3-*bis*** *(Equiparazione dei prodotti realizzati in opera)* – 1. Agli effetti del presente regolamento, i prodotti realizzati in opera secondo la norma UNI EN 15544 sono equiparati alla classe

ambientale “5 stelle” di cui alla tabella 1 dell’allegato 1, del regolamento stesso, a condizione che la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, sulla base del modello riportato nell’allegato I al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, sia corredata:
a) di una relazione tecnica contenente i calcoli progettuali effettuati in conformità alla norma UNI EN 15544, unitamente agli schemi costruttivi e alla documentazione fotografica rappresentativa dell’intervento realizzato;
b) degli esiti della misurazione del tiraggio del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione conforme alla norma UNI 10683, effettuata alla prima accensione dell’impianto, secondo le modalità stabilite dalla norma UNI 10389-2;
c) qualora la camera di combustione sia testata secondo la norma EN 15250 (EN 16510-2-5) o secondo la norma EN 13229 (16510-2-2), della certificazione ambientale della camera di combustione, come definita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del presente regolamento, attestante il rispetto dei requisiti emissivi rispondenti almeno alla classe “5 stelle” di cui alla tabella 1 dell’allegato 1 al regolamento stesso, in base alla tipologia di combustibile.»;
c) all’articolo 4, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: «le corrette modalità di gestione del generatore» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso una guida rapida per i generatori manuali che indichi almeno le modalità di accensione e ricarica, anche con ausili audio-visivi, e le caratteristiche della legna da ardere»;

d) gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Allegato 1 (articolo 3)

CLASSI DI QUALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DEI GENERATORI DI CALORE

1. I generatori di calore di cui all’articolo 1, comma 3, sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive espresse in Tabella 1.

TABELLA 1. *Classificazione generatori di calore*

Classe 7 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	ŋ (%)
Caminetti aperti	-	-	-	-	-
Camini chiusi, inserti a legna	-	-	-	-	-
Stufe a legna	-	-	-	-	-
Cucine a legna	-	-	-	-	-
Stufe ad accumulo	-	-	-	-	-
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	-	-	-	-	-
Caldaie	1	1	120	100	92
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	1	1	120	100	92

Classe 6 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	ŋ (%)
Caminetti aperti	-	-	-	-	-
Camini chiusi, inserti a legna	13	35	130	1000	80
Stufe a legna	13	35	130	1000	80
Cucine a legna	13	35	130	1000	80
Stufe ad accumulo	13	35	130	1000	80
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	8	10	130	250	88
Caldaie	5	2	120	100	92
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	5	2	120	100	92
Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	ŋ (%)
Caminetti aperti	25	35	100	1000	80
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	1000	80
Stufe a legna	25	35	100	1000	80
Cucine a legna	25	35	100	1000	80
Stufe ad accumulo	25	35	100	1000	80
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	100	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	100	92
Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	ŋ (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77

Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
Classe 3 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	ŋ (%)
Caminetti aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250	90
Classe 2 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	ŋ (%)
Caminetti aperti	75	150	200	2000	75
Camini chiusi, inserti a legna	75	150	200	2000	75
Stufe a legna	75	150	200	2000	75
Cucine a legna	75	150	200	2000	75
Stufe ad accumulo	75	150	200	2000	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	50	80	200	500	85
Caldaie	60	30	200	500	80
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	40	20	200	300	90
PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, ŋ = rendimento					

2. I prodotti caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe 2 stelle sono classificati con la classe 1 stella.

3. I valori indicati in Tabella 1 si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.

Allegato 2 (articolo 3)

METODI DI PROVA

1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalla Tabella 1 dell'allegato 1 si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e successive modificazioni:

TABELLA 2. *Metodi di prova di riferimento*

Tipo di generatore	**PP**	**COT**	**NOx**	**CO**	**ŋ**
Stufe, caminetti, Cucine	UNI EN 16510-1				
Stufe, caminetti, Cucine (alimentazione a pellet)	UNI EN 16510-1				
Caldaie	UNI EN 303-5				
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	UNI EN 303-5				

»

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO